ORIGINALE

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Area Polizia Municipale

ORDINANZA N.216 DEL 12/11/2020

OGGETTO:SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI MONTEPULCIANO - DAL 13 NOVEMBRE 2020 AL 3 DICEMBRE 2020

I L C O M A N D A N T E

VISTA l'ordinanza N. 1/2013 avente ad oggetto "Ordinanza per la nuova disciplina della zona a traffico limitato di Montepulciano Capoluogo;
VISTA l'ordinanza N. 2/2013 avente ad oggetto "Modifica ordinanza N.1 del 01/01/2013 nella parte inerente la disciplina delle aree pedonali nel Centro Storico di Montepulciano Capoluogo";
VISTA l'ordinanza N. 82/2016 avente ad oggetto "Istituzione varchi di controllo della Z.T.L. – modifica ed integrazione ordinanza N.1/2013, riguardante la disciplina dei residenti e non residenti nella Z.T.L.;
VISTA l'ordinanza N. 55/2017 avente ad oggetto "Integrazione ordinanza N. 1/2013";
VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana N. 102 del 6 novembre 2020, "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 9. Determinazioni in materia di riduzione della mobilità interregionale".
VISTO che, a partire dal giorno 11 novembre 2020, la Regione Toscana è stata inserita nella cosiddetta "**ZONA ARANCIONE**".
VALUTATO che le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pizzerie, pasticcerie, etc.) sono sospese, ma resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (senza limiti di orario), purché avvenga nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti, nonché la ristorazione con asporto dalle ore 5:00 alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
VISTO, inoltre, che l'ingresso e la permanenza nei citati locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti ed il

consumo in prossimità dei locali.
VISTO che nell'"AREA ARANCIONE" è consentito spostarsi esclusivamente all'interno del proprio comune dalle ore 5:00 alle ore 22:00, senza necessità di motivare lo spostamento e che dalle ore 22:00 alle ore 5:00 (cd Coprifuoco) sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che devono essere autocertificate.
CONSIDERATA la necessità di consentire alle attività che hanno sede all'interno della Zona a Traffico Limitato di Montepulciano di lavorare in condizioni di sicurezza, sia per il personale operante, sia per la clientela che usufruisce dei servizi di asporto;
PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di sospendere la Z.T.L., al fine di permettere a tutti i cittadini di poter raggiungere le attività e i servizi nel minor tempo possibile ed in condizioni tali da limitare al massimo i contatti tra le persone.
VALUTATO che non si ravvisano cause ostative alla sospensione della ZTL nel periodo compreso tra il 12 novembre 2020 e il 3 dicembre 2020.
VISTO il D.lgs 18/8/2000 n. 267;
VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera f) e 7, comma 1 lettera a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

D I S P O N E

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA Zona a Traffico Limitato (ZTL) DI MONTEPULCIANO, DAL GIORNO 13 NOVEMBRE 2020 AL GIORNO 3 DICEMBRE 2020.
IN DETTO PERIODO RIMANE IN VIGORE IL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE (0-24) CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTO IL CORSO PRINCIPALE, ECCETTO LA POSSIBILITA' DI FERMARSI NELLE AREE DESTINATE ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO PER UN TEMPO MASSIMO DI 10 MINUTI

L'Ufficio Stampa del Comune è incaricato di dare massima diffusione alla presente ordinanza;

Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
A norma dell'art. 3, comma 4 L.7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del d.Lgs n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Municipale Luca Batignani.
Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 5 e 7 del Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DI AREA
BATIGNANI LUCA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005